

DELIBERA CEI SUI TITOLI

La Conferenza Episcopale Italiana promuove una sessione straordinaria di esami per fornire il Diploma di Scienze Religiose ai docenti di religione laureati ma ancora sprovvisti di titolo specifico dopo dieci anni di insegnamento.

L'apposita delibera (allegata al testo della presente) è stata approvata dalla 50° assemblea generale della Cei tenutasi a Colleva dal 18 al 21 novembre 2002. La motivazione dell'atto è contenuta tutta nell'approssimarsi dell'approvazione della legge sullo stato giuridico dei docenti di religione da parte del Parlamento italiano, per cui occorre regolarizzare in qualche modo la situazione degli insegnanti ancora non provvisti di titolo di qualificazione professionale, richiesto come condizione necessaria per l'accesso al concorso riservato finalizzato all'immissione nei ruoli statali.

Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Cei vengono così chiamati a costituire entro sei mesi una sessione speciale di esame fondato su due prove (una scritta su argomenti interdisciplinari ed una orale su argomenti teologici). Possono partecipare all'esame gli IdR già in possesso di laurea statale (di qualsiasi tipo) con almeno dieci anni di servizio di insegnamento di religione cattolica per un orario almeno della metà di quello d'obbligo, sia nella scuola primaria che nella secondaria. Coloro che supereranno le prove conseguiranno il Diploma di Scienze Religiose, così come previsto al punto 4 comma 3 lettera d) dell'Intesa del 14 dicembre 1985 per i docenti già laureati. In tal modo, risultando dotati dei titoli di qualificazione professionale, essi potranno accedere al primo concorso per il ruolo statale di religione cattolica.

Lo sconto, insomma, è del percorso triennale, non del titolo. Una delibera di sanatoria nella logica dello scambio tra anzianità e titolo, apparentemente sulla scia della norma sui cinque anni di servizio da possedere entro l'anno scolastico 1985/86 già contenuta nell'Intesa al punto 4.6.2., ma in tempi diversi ed a condizioni molto più particolari, quasi irrintracciabili.

ALLEGATO

Conferenza Episcopale Italiana
50° ASSEMBLEA GENERALE
Colleva, 18-21 novembre 2002

La 50° Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTI gli impegni sottoscritti nell'*Intesa tra Autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* in data 14 dicembre 1985, con successive modifiche e integrazioni in data 13 giugno 1990, circa i titoli di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
- CONSIDERATO che a tutt'oggi alcuni insegnanti di religione cattolica in servizio non hanno conseguito i titoli di cui al punto 4, comma 3, dell'*Intesa*;
- INTENDENDO regolarizzare in modo definitivo e nello spirito dell'*Intesa* la situazione degli insegnanti non provvisti di valido titolo di qualificazione;
- VISTO il can. 804, § 1 del codice di diritto canonico;

- AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell'art. 16 dello statuto della C.E.I.,

**approva
la seguente delibera**

§.1. Gli insegnanti di religione cattolica in servizio nell'anno scolastico 2002/2003 nella scuola italiana di ogni ordine e grado, privi di un titolo di qualificazione di cui al punto 4, comma 3, dell'*Intesa* del 14 dicembre 1985, sono ammessi al conseguimento del titolo di qualificazione alle seguenti condizioni:

- a. siano in possesso di un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano;
- b. abbiano esercitato per almeno dieci anni l'insegnamento della religione cattolica, con un orario complessivo di almeno dodici ore settimanali nelle scuole materne ed elementari o di almeno nove ore settimanali nelle scuole secondarie di primo o di secondo grado;
- c. superino la prova d'esame di cui al § 2.

§.2. Gli Istituti di Scienze Religiose riconosciuti dalla Conferenza Episcopale Italiana attivano, entro sei mesi dalla promulgazione della presente delibera, una sessione straordinaria di esame consistente in una prova articolata in due momenti, concernente temi indicati dal Consiglio di Istituto, secondo gli indirizzi del "Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose" della Conferenza Episcopale Italiana:

- un esame scritto su tematiche di carattere interdisciplinare;
- un esame orale su tematiche afferenti in particolare le discipline teologiche.

§.3. Agli allievi che abbiano superato le prove di cui al comma precedente viene conferito il "Diploma in Scienze religiose" di cui al punto 4, comma 3, lettera d, dell'*Intesa*.